

Autore: Peter M. Keller, giudice amministrativo, Berna

# > Manuale EIA – modulo 2

## Obbligo di EIA per gli impianti

*In questo modulo sono presentati i criteri che permettono di stabilire se un nuovo impianto o la modifica di un impianto esistente o un impianto esistente da modificare sono sottoposti all'esame dell'impatto sull'ambiente (EIA).*

### Indice

<b>1</b>	<b>Considerazioni generali</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>Principi per la valutazione dell'obbligo di EIA per la modifica di impianti EIA esistenti</b>	<b>14</b>
1.1	Tipi di impianto sottoposti all'EIA	2		4.1 Applicazione dei principi	14
1.2	Determinazione caso per caso dell'obbligo di EIA	2		4.2 Principi generali per la valutazione dell'obbligo di EIA per la modifica di impianti EIA esistenti	14
1.3	Impianti non sottoposti all'EIA	3		4.3 Principi applicabili ai singoli tipi di impianto (esempi)	16
<b>2</b>	<b>Obbligo di EIA per impianti nuovi</b>	<b>4</b>		<b>Allegato</b>	<b>18</b>
2.1	Obbligo di EIA in caso di pianificazione e costruzione di nuovi impianti	4		A1 Giurisprudenza relativa all'obbligo di EIA per i nuovi impianti (selezione)	18
2.2	Ausili interpretativi per determinati tipi di impianto e valori soglia	4		A2 Giurisprudenza relativa all'obbligo di EIA per le modifiche di impianti già sottoposti all'EIA (selezione)	19
2.3	Obbligo di EIA per impianti connessi	9		A3 Giurisprudenza relativa ai risanamenti (selezione)	20
2.3.1	Considerazioni generali	9		A4 Giurisprudenza relativa agli impianti connessi (selezione)	21
2.3.2	Legame spaziale e funzionale tra più impianti	9			
2.3.3	Legame temporale e funzionale tra più impianti	10			
<b>3</b>	<b>Obbligo di EIA per modifiche di impianti esistenti</b>	<b>11</b>		<b>Indice</b>	<b>23</b>
3.1	Impianti sottoposti all'EIA a seguito di modifica	11		Bibliografia	23
3.2	Quali modifiche di impianti sottoposti all'EIA sono a loro volta soggette all'esame?	11			
3.3	Manutenzione, rinnovo, risanamento e smantellamento	12			
3.4	Carattere sostanziale delle modifiche di impianti connessi	13			

# 1 > Considerazioni generali

## 1.1 Tipi di impianto sottoposti all'EIA

Sottostanno all'esame dell'impatto sull'ambiente (EIA) gli impianti che possono gravare notevolmente sull'ambiente al punto da rendere presumibilmente necessaria l'adozione di misure specifiche al progetto o all'ubicazione al fine di garantire l'osservanza delle prescrizioni sulla protezione dell'ambiente (art. 10a cpv. 2 LPAmb). L'obbligo di procedere all'EIA riguarda quindi i tipi di impianto potenzialmente molto dannosi per l'ambiente, per i quali il rispetto delle disposizioni ambientali può essere garantito solo con misure specifiche, da determinarsi caso per caso, e non con provvedimenti standard. I tipi di impianto per i quali invece bastano misure ordinarie, o considerate come standard alla luce delle attuali norme tecniche, non sono più sottoposti all'EIA, diversamente da quanto avveniva in precedenza (art. 9 cpv. 1 LPAmb ormai abrogato).

Basi legali

Sulla base di tale disposizione, il Consiglio federale designa in modo esaustivo a livello di ordinanza i tipi di impianto sottoposti all'EIA (art. 10a cpv. 3 LPAmb). In concreto, dunque, sono sottoposti all'obbligo di esame i tipi di impianto elencati in dettaglio nell'allegato all'OEIA (art. 10a cpv. 3 LPAmb in combinato disposto con l'art. 1 OEIA). Alcuni tipi di impianto sono sempre sottoposti all'EIA (ad es. le strade nazionali; n. 11.1 all. OEIA), mentre altri lo sono solo se superano determinati valori soglia (ad es. i posteggi coperti o all'aperto per più di 500 veicoli a motore; n. 11.4 all. OEIA).

Designazione dei tipi di impianto che sottostanno all'EIA

*Sottostanno all'EIA i tipi di impianto potenzialmente molto dannosi per l'ambiente, per i quali il rispetto delle disposizioni ambientali può essere garantito solo attraverso misure specifiche, da determinarsi caso per caso. I tipi di impianto sottoposti all'EIA sono elencati in dettaglio nell'allegato all'OEIA accompagnati, in alcuni casi, da valori soglia a partire dai quali scatta l'obbligo di svolgere l'esame.*

L'obbligo di procedere all'EIA riguarda sia gli impianti di nuova costruzione sia quelli oggetto di trasformazione o modifica (art. 10a cpv. 1 LPAmb; art. 2 OEIA).

Obbligo di EIA per i nuovi impianti e per gli impianti modificati

## 1.2 Determinazione caso per caso dell'obbligo di EIA

L'autorità decisionale stabilisce caso per caso, eventualmente su istanza del richiedente o del servizio della protezione dell'ambiente, se un determinato progetto va sottoposto all'EIA sulla base dell'elenco contenuto nell'allegato all'OEIA.

Compiti dell'autorità decisionale

Secondo la prassi del Tribunale federale relativa alla ormai abrogata legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG), la decisione concernente l'obbligo di effettuare l'EIA era considerata una decisione parziale impugnabile allo stesso modo della decisione finale sul progetto. A tutt'oggi (2009) e a seguito dell'entrata in vigore della nuova legge sul Tribunale federale (LTF), non è ancora dato sapere se e in quali circostanze il Tribunale federale considererà ammissibile il ricorso separato contro la decisione concernente l'obbligo di EIA oppure se si pronuncerà a favore della possibilità di impugnarla solo congiuntamente alla decisione finale sul progetto.

Impugnabilità

### 1.3 Impianti non sottoposti all'EIA

Come quelli sottoposti all'EIA, anche gli impianti che non sottostanno all'obbligo dell'esame sono tenuti a rispettare le prescrizioni sulla protezione dell'ambiente (art. 4 OEIA). Vanno quindi accertati gli impatti ambientali ed eventualmente pianificate le misure necessarie a garantire il rispetto delle disposizioni.

Verifica della conformità al diritto ambientale

Qualora imposto dalla legge o dall'ordinanza, i richiedenti sono inoltre tenuti alla stesura di rapporti su specifici aspetti di diritto ambientale sollevati dai progetti di costruzione. Tale obbligo sussiste per numerosi settori ambientali. Vanno citati in particolare gli obblighi dei richiedenti di redigere una valutazione preventiva del rumore (art. 25 cpv. 1 LPAmb), una dichiarazione delle emissioni (art. 12 OIA) o una previsione delle emissioni (art. 28 OIA) nel campo della lotta all'inquinamento atmosferico, un breve rapporto (art. 5 cpv. 1 o 2 OPIR), un'integrazione di un rapporto già presentato (art. 5 cpv. 3 OPIR) o un'analisi dei rischi (art. 6 cpv. 4 OPIR) nel campo della prevenzione degli incidenti rilevanti e della protezione contro le catastrofi, nonché un rapporto sul deflusso residuale (art. 33 cpv. 4 LPAC). Nei casi in cui il diritto ambientale vincola il rilascio di un'autorizzazione alla necessità di un'ubicazione vincolata (art. 22 cpv. 2 LPN, art. 4 cpv. 2 ordinanza sulle zone golenali, art. 39 cpv. 2 lett. a LPAC, art. 5 cpv. 2 lett. a LFo), il richiedente è tenuto a effettuare preventivamente un'analisi completa delle possibili ubicazioni alternative (valutazione dei siti). Gli accertamenti devono essere effettuati anche sulla base del diritto di pianificazione del territorio (parte ambientale dei rapporti alle autorità che emanano i piani ai sensi dell'art. 47 OPT, studi di ubicazione per le eccezioni fuori delle zone edificabili secondo l'art. 24 LPT).

Obblighi di diritto speciale a carico del richiedente per la stesura di rapporti

I nuovi impianti i cui effetti ambientali sono difficili da prevedere, ma anche i risanamenti conseguenti alla trasformazione di impianti esistenti (art. 18 LPAmb), possono comportare accertamenti che in definitiva si avvicinano molto a un EIA. In molti casi è quindi opportuno che i richiedenti presentino gli impatti ambientali e le misure previste in un documento separato, la cosiddetta «relazione ambientale».

Relazione ambientale

Per gli accertamenti ambientali riguardanti i progetti ferroviari e i progetti di strade nazionali non sottoposti all'EIA, l'UFAM ha preparato apposite checklist:

Checklist per impianti non sottoposti all'EIA

- > Checklist ambiente per progetti di strade nazionali non soggetti all'EIA:  
([www.ambiente-svizzera.ch/checklist-progetti-strade-nazionali](http://www.ambiente-svizzera.ch/checklist-progetti-strade-nazionali))
- > Checklist ambiente per progetti ferroviari non soggetti all'EIA:  
([www.bafu.admin.ch/checklist-progetti-ferroviari](http://www.bafu.admin.ch/checklist-progetti-ferroviari))

## 2 > Obbligo di EIA per impianti nuovi

### 2.1 Obbligo di EIA in caso di pianificazione e costruzione di nuovi impianti

L'impatto ambientale dei progetti di nuove costruzioni viene esaminato nell'ambito della rispettiva procedura decisiva (art. 5 cpv. 2 OEIA), sia essa un'approvazione dei piani da parte della Confederazione, una procedura pianificatoria (un piano per un'utilizzazione speciale ai sensi del diritto cantonale o comunale), il rilascio di una licenza edilizia o di una concessione. Secondo Rausch e Keller (Kommentar USG, art. 9, n. 41 seg.), sono considerati costruzione di un nuovo impianto (e non modificazione di un impianto esistente) pure il ripristino o la sostituzione di un impianto, nonché il rilascio di una nuova concessione anche se non implica misure costruttive.

Pianificazione e costruzione

L'obbligo di EIA non riguarda solamente gli impianti destinati a durare nel tempo, ma anche quelli temporanei (ad es. impianti mobili di selezione dei rifiuti inerti). Lo stesso vale per i progetti realizzati con una prospettiva di lungo termine, ma il cui utilizzo è limitato nel tempo (ad es. posteggi coperti o all'aperto per grandi manifestazioni o utilizzi stagionali).

### 2.2 Ausili interpretativi per determinati tipi di impianto e valori soglia

Nei paragrafi seguenti sono trattati i casi di alcuni tipi di impianto e valori soglia che vale la pena approfondire al di là della mera citazione del testo dell'ordinanza.

Sono sottoposte all'EIA le strade nazionali (n. 11.1 all. OEIA), le strade principali costruite con il contributo della Confederazione (n. 11.2 all. OEIA) e le altre strade a grande traffico e altre strade principali (n. 11.3 all. OEIA). Per «strade nazionali» si intendono le vie di collegamento di maggiore importanza e d'interesse generale per la Svizzera (art. 1 cpv. 1 LSN) elencate specificamente nell'allegato al decreto federale sulla rete delle strade nazionali. La rete delle strade principali comprende le altre vie di comunicazione di importanza nazionale o internazionale, per le quali sono accordati contributi in forza della legge federale concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (art. 12 cpv. 2 LUMin); le strade in questione sono elencate nell'allegato 2 all'OUMin (art. 16 OUMin). Le altre strade a grande traffico e altre strade principali sono vie di comunicazione a grande capacità di traffico realizzate senza contributi federali di questo tipo; la valutazione del carico potenziale di traffico deve tenere conto del fatto che la strada sia stata o meno concepita come strada a grande traffico o strada principale, e del fatto che il carico previsto superi quello ammesso per le strade di raccolta (cfr. la norma VSS, SN 640 044).

Strade nazionali e strade principali (n. 11.1-11.3 all. OEIA)

In conformità al numero 11.4 allegato OEIA, anche i posteggi (in edificio o all'aperto) per più di 500 veicoli a motore sono sottoposti all'EIA. Il calcolo deve includere tutte le parti interconnesse dell'impianto (cfr. cap. 2.3) destinate al parcheggio di autoveicoli (e quindi di automobili e autocarri), ma non quelle riservate a moto e ciclomotori. I posteggi espositivi dei rivenditori di automobili non rientrano in questo tipo di impianto, ma in quello relativo alle piazze per il trasbordo di merci e i centri di distribuzione (n. 80.6 all. OEIA), per i quali l'obbligo di procedere all'EIA scatta per superfici di deposito superiori a 20 000 m<sup>2</sup>.

Posteggi in edifici o all'aperto  
(n. 11.4 all. OEIA)

Nel settore del traffico su rotaia sono sottoposti all'EIA le nuove linee ferroviarie (n. 12.1 all. OEIA) e alcuni altri impianti che servono esclusivamente o prevalentemente all'esercizio ferroviario (compreso il potenziamento di linee ferroviarie; n. 12.2 all. OEIA). Per «nuove linee ferroviarie» si intendono le tratte di nuova costruzione per le quali deve essere rilasciata una concessione o deve essere chiesta l'approvazione dell'Assemblea federale. Sono sottoposti all'EIA anche gli altri impianti che servono all'esercizio ferroviario e, in particolare, al potenziamento di linee ferroviarie «con un preventivo (esclusi gli impianti di sicurezza) superiore a 40 milioni di franchi». L'ammontare del preventivo deve tenere conto di tutti i progetti parziali connessi (cfr. cap. 2.3). Nel caso di impianti transfrontalieri sono presi in considerazione solo i costi per le parti previste in territorio svizzero.

Traffico su rotaia  
(n. 12.1-12.2 all. OEIA)

Nel campo della navigazione sono sottoposti all'EIA gli impianti portuali per battelli delle imprese pubbliche di navigazione (n. 13.1 all. OEIA), i porti industriali con dispositivi fissi per il carico e lo scarico (n. 13.2 all. OEIA) nonché i porti per battelli da diporto con più di 100 posti d'ormeggio in laghi oppure più di 50 posti d'ormeggio in corsi d'acqua (n. 13.3 all. OEIA). Gli impianti portuali sottostanno a una procedura federale di autorizzazione, mentre i porti industriali e i porti per battelli sono valutati nell'ambito di procedure cantonali. Per «impianti portuali» si intendono le installazioni portuali, di trasbordo e d'approdo per battelli delle imprese pubbliche di navigazione (cfr. art. 8 cpv. 1 LNI). La differenza dei valori soglia per i porti per battelli nei laghi e nei corsi d'acqua si spiega con il fatto che in quest'ultimo caso si tratta di zone costiere maggiormente sensibili.

Impianti portuali  
(n. 13.1-13.3 all. OEIA)

Oltre agli aeroporti (n. 14.1 all. OEIA), sono sottoposti all'EIA anche i campi d'aviazione (esclusi gli eliporti) con più di 15 000 movimenti l'anno (n. 14.2 all. OEIA) e gli eliporti con più di 1000 movimenti l'anno (n. 14.3 all. OEIA). Per «aeroporti» si intendono i tre aeroporti nazionali e gli undici aeroporti regionali. Sono considerati movimenti ogni atterraggio e ogni decollo; le manovre di riattaccata contano come due movimenti (n. 31 cpv. 3 all. 5 OIF). Le zone riservate all'atterraggio di elicotteri negli ospedali non sono considerate campi d'aviazione secondo il diritto della navigazione aerea, ma aree d'atterraggio esterno. Di conseguenza, non sono sottoposte all'EIA.

Aeroporti e campi d'aviazione  
(n. 14.1-14.3 all. OEIA)

Gli impianti termici per la produzione di energia (n. 21.2 all. OEIA) sono sottoposti all'EIA a partire da una determinata potenza e a seconda del vettore energetico utilizzato. Per i vettori energetici fossili (petrolio, carbone e gas naturale), la soglia determinante è una potenza termica (potenza di combustione) superiore a 100 MWth; per i vettori energetici rinnovabili e per quelli combinati (fossili e rinnovabili) la soglia è

Impianti termici per la produzione di energia  
(n. 21.2 all. OEIA)

invece fissata a una potenza termica o di pirolisi (gassificazione del legno) superiore a 20 MWth. Il rapporto esplicativo sulla revisione OEIA 2008 giustifica la soglia inferiore per i vettori energetici rinnovabili o combinati con il fatto che la centrale più potente di questo tipo finora realizzata raggiunge una potenza di 25 MWth. Gli impianti di potenza superiore a 20 MWth vanno quindi considerati grandi impianti, tanto più che producono emissioni significative di polveri fini e di altri inquinanti atmosferici, e che il trasporto e lo stoccaggio delle grandi quantità di legno necessarie al loro funzionamento comportano un impatto potenzialmente notevole sull'aria e su altri settori ambientali.

A prescindere dal superamento dei valori soglia di cui al numero 21.2 allegato OEIA, gli impianti termici che bruciano ogni anno oltre 1000 t di rifiuti e scarti di legno sono sottoposti all'EIA quali «impianti per i rifiuti» ai sensi del numero 40.7 lettera c allegato OEIA. Il legname di scarto rientra infatti tra i rifiuti edili (art. 9 OTR). La legna da ardere secondo l'allegato 5 numero 31 capoverso 1 OIAt non è invece considerata rifiuto ed è quindi rilevante solo per il raggiungimento dei valori soglia di cui al numero 21.2, ma non di quelli definiti al numero 40.7 lettera c. Anche se un progetto soddisfa le condizioni di assoggettamento all'EIA per entrambi i tipi di impianto (n. 21.2 e 40.7 lett. c), è necessario procedere alla consultazione dell'UFAM prevista per il tipo di impianto di cui al numero 21.2 (cfr. anche modulo 3, cap. 3.4). Se per un impianto di produzione di energia si prevede solo in un secondo momento di utilizzare in parte legname di scarto, è opportuno specificare già nella decisione di autorizzazione che, in caso di superamento della soglia delle 1000 t, si dovrà procedere a un EIA secondo il numero 40.7 lettera c allegato OEIA.

Gli impianti di fermentazione con una capacità di trattamento annua superiore a 5000 t di sostrato (sostanza fresca) sono sottoposti all'EIA conformemente al numero 21.2a allegato OEIA. Il processo di fermentazione permette di produrre energia partendo da biomassa umida poco legnosa (ad es. fanghi di depurazione, escrementi animali, residui dei raccolti agricoli, rifiuti biogeni prodotti dall'industria alimentare, dalla gastronomia e dai nuclei familiari). Il valore soglia corrisponde in termini di peso a quello fissato per gli impianti per il trattamento biologico dei rifiuti (n. 40.7 lett. b all. OEIA), con la differenza che per gli impianti di fermentazione viene precisato che il limite si riferisce alla sostanza fresca di sostrato.

Impianti di fermentazione  
(n. 21.2a all. OEIA)

In conformità al numero 21.3 allegato OEIA, le centrali idroelettriche a bacino d'accumulazione, le centrali idroelettriche a filo d'acqua nonché le centrali elettriche ad accumulazione/pompaggio con una potenza installata superiore a 3 MW sono sottoposte all'EIA. Per «potenza installata» si intende la potenza nominale dell'impianto.

Centrali idroelettriche a bacino  
d'accumulazione e a filo d'acqua  
e centrali elettriche ad accumula-  
zione/pompaggio (n. 21.3 all. OEIA)

Gli impianti per l'utilizzazione dell'energia eolica con una potenza installata superiore a 5 MW sono sottoposti all'EIA secondo il numero 21.8 allegato OEIA. Per «potenza installata» si intende la potenza nominale dell'impianto. Il valore soglia è lo stesso di quello fissato per gli impianti fotovoltaici (cfr. n. 21.9 all. OEIA) e corrisponde attualmente alla potenza generata da un gruppo di tre/cinque grandi pale eoliche. Viene quindi raggiunto esclusivamente nei cosiddetti «parchi eolici».

Impianti eolici  
(n. 21.8 all. OEIA)

Secondo il numero 21.9 allegato OEIA, gli impianti fotovoltaici con una potenza installata superiore a 5 MW e non ubicati su edifici sono sottoposti all'esame. Per «potenza installata» si intende la potenza nominale dell'impianto. Il valore soglia è lo stesso di quello fissato per gli impianti eolici (cfr. n. 21.8 all. OEIA). Gli impianti fotovoltaici sugli edifici non sono sottoposti all'EIA in quanto, in questi casi, sono gli edifici in sé e non gli impianti fotovoltaici ad avere rilevanza paesaggistica.

Impianti fotovoltaici  
(n. 21.9 all. OEIA)

Il numero 40.7 allegato OEIA prevede che siano sottoposti all'esame gli impianti per la separazione o il trattamento meccanico con una capacità superiore a 10 000 t di rifiuti l'anno (lett. a; ad es. impianti di selezione dei rifiuti edili), gli impianti per il trattamento biologico con una capacità superiore a 5000 t di rifiuti l'anno (lett. b; ad es. impianti di compostaggio) nonché gli impianti per il trattamento termico o chimico con una capacità superiore a 1000 t di rifiuti l'anno (lett. c; ad es. impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e impianti per il trattamento di rifiuti speciali). Nel primo caso (lett. a) rientrano anche gli impianti mobili per la selezione dei rifiuti inerti, se impiegati per un lasso di tempo considerevole alla stregua di un impianto fisso (cfr. i casi di giurisprudenza di cui all'allegato A1). Non sono invece sottoposti all'EIA i punti di raccolta dei rifiuti comunali, in quanto le operazioni di raccolta e trasporto connesse non sono considerate trattamento dei rifiuti (art. 7 cpv. 6<sup>bis</sup> secondo periodo LPAmb; art. 3 cpv. 3 OTR). Tra gli impianti per il trattamento biologico dei rifiuti (lett. b) non rientrano gli impianti di fermentazione, che sono classificati tra gli impianti di produzione di energia (n. 21.2a all. OEIA).

Impianti per i rifiuti  
(n. 40.7 all. OEIA)

Gli impianti di depurazione delle acque di rifiuto con una capacità superiore a 20 000 equivalenti-abitanti sono sottoposti all'EIA secondo il numero 40.9 allegato OEIA. Il valore soglia esprime l'inquinamento biochimico provocato da un impianto di depurazione delle acque. Il numero di equivalenti-abitanti corrisponde al bacino di utenti dell'impianto al quale va aggiunto il carico ambientale provocato da industria e artigianato convertito in equivalenti-abitanti.

Impianti di depurazione delle  
acque di rifiuto  
(n. 40.9 all. OEIA)

Secondo il numero 60.1 allegato OEIA, gli impianti a fune soggetti a concessione federale devono sottostare all'esame. In questo gruppo rientrano tutti gli impianti a fune (incluse le seggiovie) adibiti al trasporto professionale regolare di persone – indipendentemente dal fatto che siano stati previsti per gli sport invernali. Non sono invece sottoposti all'EIA gli impianti che non sono destinati al trasporto professionale di persone e le piccole funivie (fino a otto persone per ciascun senso di marcia).

Impianti a fune  
(n. 60.1 all. OEIA)

Le sciovie per la valorizzazione di nuove zone o per il collegamento di regioni sciistiche sono sottoposte all'esame secondo il numero 60.2 allegato OEIA. Non sono invece sottoposti all'EIA le sciovie che non comportano un'estensione del bacino sciistico e la sostituzione di sciovie con impianti nuovi sullo stesso tracciato.

Sciovie  
(n. 60.2 all. OEIA)

Secondo il numero 60.3 allegato OEIA, le modificazioni di terreno superiori a 5000 m<sup>2</sup> per impianti sciistici sono sottoposte all'esame, anche se per il progetto non sussiste alcun obbligo secondo il numero 60.1 e 60.2 allegato OEIA. In tale contesto, per «modificazioni del terreno» si intendono gli interventi tecnici volti a modificare la forma del terreno (ad es. il livellamento di piste, la rimozione di rocce o ceppi su larga

Modificazioni del terreno  
(n. 60.3 all. OEIA)

scala, la copertura con pellicole sintetiche), ma non i cambiamenti nello sfruttamento del suolo o l'innevamento (cfr. anche n. 60.4 all. OEIA).

Gli impianti d'innevamento con superficie innevabile superiore a 50 000 m<sup>2</sup> sono sottoposti all'esame secondo il numero 60.4 allegato OEIA. Nel calcolo delle superfici determinanti rientrano, oltre alle piste da innevare, tutte le superfici che si trovano nel raggio d'azione degli impianti d'innevamento (ad es. depositi di neve).

Impianti d'innevamento  
(n. 60.4 all. OEIA)

L'obbligo di effettuare un EIA per gli impianti adibiti alla sintesi e alla lavorazione di prodotti chimici dipende dalla tossicità o dall'ecotossicità delle sostanze o dei preparati elaborati. Gli impianti per la sintesi di prodotti chimici (n. 70.5 all. OEIA) e gli impianti per la lavorazione di prodotti chimici (n. 70.6 all. OEIA) sono sottoposti all'EIA a partire da una certa superficie d'esercizio (più di 5000 m<sup>2</sup>) o da una determinata capacità produttiva (più di 1000 o 10 000 t l'anno a seconda dei casi). Gli impianti per la sintesi di principi attivi di prodotti fitosanitari, biocidi e farmaceutici (n. 70.5a all. OEIA) sono invece sottoposti all'EIA a partire da una capacità produttiva di 100 t l'anno.

Sintesi e lavorazione di prodotti  
chimici  
(n. 70.5-70.6 all. OEIA)

Secondo il numero 80.4 allegato OEIA, gli impianti per l'allevamento di bestiame da reddito agricolo sono sottoposti all'esame «se la capacità complessiva dell'esercizio supera 125 unità di bestiame grosso (UBG). Sono eccettuate le stalle per alpeggio. Gli animali che consumano foraggio grezzo sono calcolati a mezzo coefficiente UBG». Secondo il rapporto esplicativo concernente la revisione dell'OEIA 2008, è necessario effettuare un esame dell'impatto ambientale per le stalle e i capannoni di nuova costruzione o oggetto di trasformazione se viene superato il valore soglia per l'intero esercizio. Un esercizio include quindi tutte le parti interconnesse di un impianto (cfr. cap. 2.3) alle quali vanno aggiunte le capacità di comunità aziendali e comunità aziendali settoriali di cui agli articoli 10 e 12 dell'ordinanza sulla terminologia agricola (OTerm) operanti nello stesso sito. Per «stalle per alpeggio» si intendono quelle occupate esclusivamente durante il periodo estivo. Per quanto attiene al valore soglia, l'OEIA si fonda sull'unità di misura utilizzata correntemente nel diritto agricolo per quantificare la capacità dell'esercizio anziché sul parametro dell'UBG, tipico della legislazione in materia di protezione delle acque. I valori UBG per le diverse specie di animali da reddito sono fissati in modo differenziato nell'allegato all'OTerm, partendo da un valore UBG di 1,0 per le vacche da latte.

Impianti per l'allevamento di  
bestiame da reddito agricolo  
(n. 80.4 all. OEIA)

I centri commerciali e i mercati specializzati con superficie di vendita superiore a 7500 m<sup>2</sup> sono sottoposti all'esame secondo il numero 80.5 allegato OEIA. Nel calcolo delle superfici di vendita determinanti vanno considerati, oltre alla superficie dei negozi, le hall e i corridoi d'accesso e di raccordo («mall»), gli spazi espositivi (ad es. esposizioni di mobili, esposizioni permanenti di prodotti edili) e le superfici di vendita esterne. Queste ultime sono considerate superfici di vendita anche se non sono utilizzate in modo continuativo.

Centri commerciali e mercati  
specializzati (n. 80.5 all. OEIA)

Le piazze per il trasbordo di merci e i centri di distribuzione con superficie di deposito superiore a 20 000 m<sup>2</sup> o volume di deposito superiore a 120 000 m<sup>3</sup> sono sottoposti all'esame secondo il numero 80.6 allegato OEIA. Per «piazze per il trasbordo di merci

Piazze per il trasbordo di merci e  
centri di distribuzione  
(n. 80.6 all. OEIA)



e centri di distribuzione» si intendono ad esempio i centri di distribuzione del commercio al dettaglio nonché le superfici di esercizio dei rivenditori di automobili, ma non gli spazi adibiti a puro e semplice stoccaggio per le attività produttive. Ai fini della valutazione della significatività degli impatti ambientali (legata essenzialmente al traffico generato), per determinati tipi di impianto il volume di deposito è altrettanto importante della superficie occupata. Per il calcolo delle superfici o dei volumi di deposito si tiene conto di tutti gli spazi adibiti allo stoccaggio di merci in base alle superfici e alle altezze nette. I locali accessori come scale, uffici e locali tecnici non sono presi in considerazione.

## 2.3 Obbligo di EIA per impianti connessi

### 2.3.1 Considerazioni generali

L'articolo 8 LPAmb esige che gli effetti siano valutati singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta. Il principio della visione globale introdotto dalla disposizione impone tra l'altro di prendere in considerazione nell'EIA tutti gli impatti ambientali riconducibili al progetto esaminato. In questo modo, l'articolo 8 LPAmb influisce anche sulla determinazione degli impianti sottoposti all'EIA. Nel caso di impianti strettamente connessi, la valutazione dell'obbligo di procedere all'esame riguarda il progetto nella sua globalità. Se anche solo una parte dell'impianto soddisfa le condizioni necessarie, vanno incluse nell'EIA tutte le parti collegate.

Principio della visione globale  
(art. 8 LPAmb)

### 2.3.2 Legame spaziale e funzionale tra più impianti

In caso di costruzione di più impianti nuovi dello stesso tipo tra i quali esiste un legame spaziale e funzionale, la valutazione dell'obbligo di procedere all'esame si basa sull'insieme degli impianti. Nel caso ad esempio di un posteggio coperto e di uno all'aperto gestiti congiuntamente, per determinare se il progetto è sottoposto all'EIA, ossia se supera il valore soglia corrispondente, vanno sommati tutti i posti auto. Pertanto, un posteggio coperto di 450 posti e uno all'aperto di 100 destinati alla stessa cerchia di utenti devono essere sottoposti all'EIA in quanto superano i 500 posti complessivi.

Impianti dello stesso tipo

Nel caso di progetti cosiddetti «lineari» (ad es. linee ferroviarie, strade, opere di ingegneria idraulica) ci si interroga di tanto in tanto su come e quando effettuare la suddivisione in tappe e di quando considerare l'opera un tutt'uno. Diversi raddoppi di linee ferroviarie realizzati per potenziare l'orario su determinate tratte piuttosto lunghe (ad es. il secondo binario tra Berna e Toffen nell'ambito del progetto Ferrovia 2000), vanno interpretati come parte di un unico progetto. Per contro, secondo l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale sulle strade nazionali (LSN), è permessa l'approvazione di progetti a tappe per la costruzione di strade nazionali, purché la loro trattazione separata non pregiudichi la valutazione globale del progetto.

Se un nuovo impianto non rientra in una tipologia soggetta all'EIA, ma è collegato dal punto di vista spaziale e funzionale con un progetto che invece vi è sottoposto, anche l'impianto non assoggettato deve essere incluso nell'EIA. In altre parole, l'EIA va eseguito congiuntamente per entrambi i progetti. Si pensi ad esempio a una piccola discarica per materiali inerti connessa alla costruzione di una strada nazionale o di una nuova linea ferroviaria, oppure a una sottostazione realizzata congiuntamente a una linea ad alta tensione.

Impianti diversi

### 2.3.3 Legame temporale e funzionale tra più impianti

Secondo l'articolo 8 LPAmb, vanno considerati un tutt'uno e sottoposti globalmente all'EIA anche i progetti parziali realizzati a tappe che si susseguono in tempi relativamente rapidi (nel giro di pochi anni). La valutazione dell'obbligo di procedere all'esame di un impianto deve includere sia tutti i progetti parziali per i quali è in corso una procedura di autorizzazione o concessione, sia gli ulteriori progetti che con tutta probabilità dovranno essere realizzati. Non vanno invece presi in considerazione gli sviluppi futuri ancora ipotetici. La valutazione dell'obbligo di procedere all'EIA può quindi limitarsi a un progetto in sé, qualora la realizzazione dei progetti connessi risulti ancora incerta.

Assoggettamento di progetti parziali collegati temporalmente

## 3 > Obbligo di EIA per modifiche di impianti esistenti

### 3.1 Impianti sottoposti all'EIA a seguito di modifica

La modifica di un impianto esistente è sottoposta all'esame se la struttura, dopo l'intervento, corrisponde a uno dei tipi di impianto indicati nell'allegato all'OEIA e se occorre decidere sulla modifica in una procedura che sarebbe decisiva per l'esame di un nuovo impianto (art. 2 cpv. 2 lett. a e b OEIA). Questa fattispecie si riferisce agli impianti che rientrano in una delle tipologie sottoposte all'EIA, ma che superano il valore soglia solo a seguito della modifica (ad es. ampliamento della superficie di vendita di un centro commerciale da 6000 a 9000 m<sup>2</sup>). In questo caso, l'esame deve riguardare l'intero impianto anche se la modifica in sé ha un'importanza relativa.

Art. 2 cpv. 2 OEIA

### 3.2 Quali modifiche di impianti sottoposti all'EIA sono a loro volta soggette all'esame?

La modifica di un impianto esistente che figura nell'allegato all'OEIA è sottoposta all'esame se concerne trasformazioni, ingrandimenti o cambiamenti d'esercizio sostanziali e occorre decidere sulla modificazione in una procedura che sarebbe decisiva per l'esame di un nuovo impianto (art. 2 cpv. 1 lett. a e b OEIA).

Art. 2 cpv. 1 OEIA

Di conseguenza, per valutare se una modifica è sostanziale sono determinanti le variazioni potenziali dell'impatto ambientale. L'esame è necessario se la modifica comporta carichi ambientali nuovi o supplementari di importanza non secondaria oppure un cambiamento sostanziale nella ripartizione degli impatti che non possono essere fronteggiati con le consuete misure standard (cfr. art. 10a cpv. 2 LPAmb). Un indizio di «sostanzialità» è la variazione degli elementi determinanti per l'assoggettamento all'EIA degli impianti di quel tipo (ad es. il numero di posti auto per i parcheggi e della superficie di vendita per i centri commerciali). Non è però necessario che la modifica in sé superi i valori soglia. Un altro criterio è rappresentato dal fatto che il progetto non sia in grado di soddisfare gli standard tecnici attuali in materia di misure ambientali, al punto da rendere necessaria l'adozione di misure specifiche al progetto o all'ubicazione. Non sono invece sottoposte all'EIA le modifiche che possono essere accompagnate da misure ambientali standard oppure quelle che non comportano un aumento o una ridistribuzione dei carichi ambientali, oppure un incremento della capacità dell'impianto oggetto dell'intervento. Per stabilire se una modifica è sostanziale non sono rilevanti né la sua ampiezza né i costi di costruzione connessi.

Criteri generali

Oltre ai criteri generali, nella valutazione della «sostanzialità» vanno considerati anche criteri specifici al tipo di impianto. Sono ad esempio considerate modifiche sottoposte

Criteri specifici al tipo di impianto

all'EIA un cambiamento nell'esercizio di una centrale idroelettrica a bacino d'accumulazione che comporta una variazione significativa del regime di un corso d'acqua, oppure la realizzazione di una nuova unità di produzione all'interno di un complesso industriale con impianti per la sintesi di prodotti chimici.

### 3.3 **Manutenzione, rinnovo, risanamento e smantellamento**

La manutenzione e il rinnovo di un impianto sottoposto all'EIA non comportano, in genere, impatti ambientali significativi e pertanto non sono soggetti all'esame. Un obbligo in questo senso si configura però se non si può escludere fin dall'inizio che i lavori pianificati provochino un maggior carico ambientale e se occorre decidere sulla modifica in una procedura che sarebbe decisiva per l'esame di un nuovo impianto. I lavori di rinnovo di una certa portata, come ad esempio quelli riguardanti le strade nazionali o le strade principali, possono avere impatti ambientali significativi soprattutto nella fase di costruzione, in particolare quando questa si estende su un lungo periodo e/o comporta consistenti perturbazioni e deviazioni del traffico.

Manutenzione e rinnovo

I rinnovi delle concessioni per le centrali idroelettriche a bacino di accumulazione e per le centrali a filo d'acqua vanno considerati nuove concessioni e, di riflesso, per quanto riguarda l'obbligo di EIA, come nuovi impianti (cfr. cap. 2.1). Anche se gli impianti esistenti continuano a essere utilizzati e non viene realizzata alcuna modifica di tipo costruttivo, il rinnovo della concessione impone una verifica completa della conformità dell'impianto alla legge in generale e al diritto ambientale in particolare. Questo è necessario poiché per tutta la loro validità le nuove concessioni per l'utilizzazione delle forze idriche e il loro rinnovo sono preminenti rispetto a prescrizioni emanate successivamente o a modifiche legislative.

Le modifiche che mirano a ridurre l'impatto ambientale di un impianto (ad es. bonifiche acustiche, risanamento di drenaggi, risanamento di siti contaminati) non sono sottoposte all'EIA a condizione che non provochino effetti negativi considerevoli in altri settori ambientali (ad es. prevenzione degli incidenti rilevanti e protezione contro le catastrofi, inquinamento fonico provocato da deviazioni del traffico durante la fase di cantiere, conservazione delle foreste, protezione del paesaggio). Se il progetto consiste nella mera riduzione delle emissioni, non sussiste l'obbligo di EIA. Le modifiche di un impianto sono però sottoposte all'esame se possono comportare nuovi e consistenti carichi in uno o più settori ambientali (considerati nel loro insieme) non gestibili con misure standard – e questo anche se il progetto permette un risanamento in uno o più settori ambientali, e quindi la riduzione dell'impatto sull'ambiente. Ai fini dell'assoggettamento all'EIA non possono invece essere determinanti le immissioni potenziali dell'impianto dopo l'intervento di risanamento (ad es. copertura antirumore di una tratta autostradale).

Risanamento conforme al diritto ambientale

Nella maggior parte dei casi è impossibile valutare in sede di costruzione l'impatto del futuro smantellamento di un impianto. Le circostanze concrete in cui avverrà l'operazione e le norme che saranno in vigore in quel momento sono infatti difficilmente prevedibili. Lo smantellamento o la messa fuori servizio di un impianto sono trattati nell'EIA al momento della sua costruzione solo se sussistono specifiche dispo-

Smantellamento

sizioni di legge rilevanti per l'ambiente, la cui osservanza deve essere garantita già all'atto del rilascio del permesso di costruzione (ad es. discariche) o se il ripristino risulta essere una componente necessaria del progetto (ad es. cave di ghiaia).

### 3.4 Carattere sostanziale delle modifiche di impianti connessi

Il principio della visione globale (art. 8 LPAmb) impone di considerare tutti gli impatti ambientali riconducibili al progetto esaminato per valutare l'obbligo di EIA di una modifica dell'impianto.

Principio della visione globale  
(art. 8 LPAmb)

Se l'intervento riguarda più impianti dello stesso tipo uniti tra loro da un legame spaziale e funzionale, l'obbligo di EIA è valutato tenendo conto degli impianti nel loro insieme. Se ad esempio vengono aggiunti 180 posti auto a un posteggio all'aperto che ne conta già 200 e che è connesso a un posteggio coperto di 350 posti, per valutare la necessità di procedere a un EIA ci si basa su un aumento della capienza complessiva da 550 a 730 posti.

Impianti dello stesso tipo

Nel caso in cui sussista un legame spaziale e funzionale tra più impianti diversi in parte sottoposti all'EIA e in parte no, l'obbligo di effettuare un EIA è dato solo quando la modifica sostanziale interessa l'impianto sottoposto a EIA.

Impianti diversi

Se viene ingrandita solo una parte di un impianto costituito da due parti sottoposte all'EIA (ad es. un centro commerciale e un posteggio coperto), l'obbligo di EIA va valutato unicamente sulla base della parte oggetto della modifica. In caso di ampliamento di entrambe le parti, l'assoggettamento all'EIA della modifica dev'essere invece oggetto di una valutazione globale. È quindi possibile che le due modifiche prese singolarmente non siano significative, ma che lo siano congiuntamente.

Per stabilire se una modifica è sottoposta all'EIA vanno presi in considerazione anche i progetti parziali connessi che si susseguono in tempi relativamente rapidi (nel giro di pochi anni) e la cui realizzazione può essere prevista.

Presa in considerazione di  
progetti parziali collegati  
temporalmente

Nel caso in cui una determinata modifica sia considerata insufficiente per far scattare l'obbligo dell'EIA e che successivamente intervenga un nuovo ampliamento o un cambiamento nell'esercizio, la valutazione del loro assoggettamento all'EIA deve tener conto di tutti i cambiamenti già intervenuti in sequenza e considerati poco significativi. In determinate circostanze, può dunque succedere che un progetto di intervento (cioè una modifica) di per sé poco significativo, se messo in relazione con un altro progetto già attuato (considerato anch'esso poco importante), determini l'assoggettamento all'EIA della modifica.

## 4 > Principi per la valutazione dell'obbligo di EIA per la modifica di impianti EIA esistenti

### 4.1 Applicazione dei principi

I seguenti principi permettono generalmente di stabilire se la modifica di un impianto esistente contemplato nell'allegato dell'OEIA è a sua volta soggetta all'esame.

Vengono innanzitutto presentati i principi generali che fungono da fondamento ai principi specifici elencati successivamente. Nella pratica, per valutare se una modifica è sottoposta o no all'EIA, si raccomanda di utilizzare sia gli uni che gli altri.

Esame in base a principi generali e principi specifici al tipo di impianto

Se i risultati della valutazione sono contraddittori, prevalgono i principi generali. Qualora l'applicazione dei principi specifici al tipo di impianto non dia alcun risultato o risultati non univoci, la valutazione va fatta esclusivamente sulla base dei principi generali.

Prevalenza dei principi generali

Nel caso in cui la modifica riguardi impianti connessi, valgono le considerazioni espresse nel precedente capitolo 3.4.

I principi applicabili ai singoli tipi di impianto – e in misura minore anche i principi generali – valgono come regole empiriche e non come regole assolute. La «sostanzialità» della modifica, ossia la rilevanza del suo potenziale impatto sull'ambiente, resta il criterio determinante e la valutazione di tale impatto deve tener conto delle specificità del singolo caso. Non si può quindi affermare che i principi proposti – ad esempio quello secondo cui una modifica è sostanziale se supera il 20 per cento del valore soglia – reggano all'applicazione al caso singolo in sede giudiziaria. Sarebbe quindi riduttivo considerare in questo modo i principi esposti qui di seguito.

Regole empiriche

Secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera b OEIA, la modifica di un impianto esistente è sottoposta all'EIA se considerata sostanziale e se occorre decidere sull'intervento in una procedura che sarebbe decisiva per l'esame di un nuovo impianto. Nei capitoli seguenti si considera soddisfatto questo secondo presupposto.

### 4.2 Principi generali per la valutazione dell'obbligo di EIA per la modifica di impianti EIA esistenti

I principi generali concretizzano il criterio giuridico secondo cui sottostanno all'EIA gli impianti che possono compromettere seriamente l'ambiente (art. 10a cpv. 2 LPAmb).

Concretizzazione del criterio giuridico

Per stabilire se la modifica di un impianto esistente è sottoposta all'EIA è quindi determinante sapere se può comportare un cambiamento sostanziale nella ripartizione degli impatti o carichi ambientali nuovi o supplementari non affrontabili con le consuete misure standard. Il giudizio può variare da un caso all'altro a seconda della sensibilità del sito (ad es. siti inquinati da immissioni precedenti, zone protette ecc.).

La valutazione dell'assoggettamento all'EIA della modifica di un impianto esistente non deve invece basarsi, in linea di principio, sul fatto che l'impianto sia stato o no già oggetto di un EIA. Dal punto di vista pratico, l'analisi dei possibili impatti ambientali potrebbe tuttavia risultare molto più efficace se sono già disponibili documenti significativi e aggiornati derivanti da un EIA precedente o da altre fonti.

---

#### **Argomenti a favore dell'assoggettamento all'EIA**

- > *Modifiche che possono comportare un aumento consistente dei carichi ambientali esistenti, anche in un unico settore ambientale (ad es. inquinamento fonico percettibile)*
- > *Modifiche che possono comportare un cambiamento sostanziale nella ripartizione degli impatti oppure nuovi e consistenti carichi sull'ambiente (ad es. allungamento della copertura di una strada nazionale per ridurre i disturbi sonori, riorganizzazione di un impianto per il trattamento dei rifiuti)*
- > *Modifiche che possono compromettere seriamente dal punto di vista quantitativo o qualitativo zone protette (ad es. foreste, ecosistemi già protetti o degni di protezione, paesaggi protetti, siti protetti, zone di protezione delle acque sotterranee)*
- > *Modifiche che possono comportare un forte impatto ambientale in fase di cantiere*

#### **Argomenti contro l'assoggettamento all'EIA**

- > *Modifiche senza aumenti sostanziali di capacità*
  - > *Modifiche da attuarsi all'interno dell'involucro di un edificio che non comportano carichi ambientali supplementari elevati*
  - > *Modifiche che non comportano né un maggiore impatto ambientale né un cambiamento sostanziale nella ripartizione dei carichi esistenti*
  - > *Modifiche a seguito delle quali per garantire il rispetto delle disposizioni ambientali bastano misure ordinarie, ossia misure considerate come standard alla luce delle attuali norme tecniche*
  - > *Modifiche che hanno per obiettivo la riduzione del carico ambientale di un impianto (ad es. bonifiche acustiche, risanamento di drenaggi) senza comportare effetti negativi significativi su altri settori ambientali (ad es. conservazione delle foreste, protezione del paesaggio)*
-

4.3

## Principi applicabili ai singoli tipi di impianto (esempi)

### 11.1 Strade nazionali

#### Modifiche tendenzialmente sottoposte all'EIA

- > Ampliamento di un raccordo stradale comprendente almeno un'entrata o un'uscita supplementare
- > Spostamento di un raccordo stradale
- > Nuovi ponti, prolungamenti delle coperture antirumore
- > Ampliamento di un tratto stradale di oltre 1000 m con l'aggiunta di una o più corsie supplementari

#### Modifiche tendenzialmente non sottoposte all'EIA

- > Ampliamento di un punto d'accesso con l'aggiunta di corsie supplementari alle entrate o alle uscite per ragioni di sicurezza e senza aumento della capacità
- > Costruzione di un bacino di ritenuta
- > Risanamento del drenaggio di un tratto stradale o nuova installazione per il trattamento delle acque di scarico lungo la carreggiata
- > Ampliamento di un tratto stradale lungo al massimo 1000 m con l'aggiunta di una corsia supplementare

### 11.4 Posteggi coperti e all'aperto per più di 500 veicoli a motore

#### Modifiche tendenzialmente sottoposte all'EIA

- > Ampliamento di oltre 100 posti auto (ossia più del 20 % del valore soglia per i nuovi impianti)
- > Ampliamenti che implicano un aumento del traffico giornaliero medio autorizzato o del limite di corse autorizzate e che corrispondono a un volume di oltre 100 posti auto

#### Modifiche tendenzialmente non sottoposte all'EIA

- > Modifica senza aumento della capacità
- > Ampliamento fino a 100 posti auto
- > Ampliamenti che non implicano un aumento sostanziale del numero massimo di corse autorizzate

### 21.3 Centrali idroelettriche a bacino d'accumulazione e centrali a filo d'acqua (con una potenza installata superiore a 3 MW)

#### Modifiche tendenzialmente sottoposte all'EIA

- > Modifiche che comportano un cambiamento del regime delle acque (ad es. nuove o altre tratte con deflussi residuali, riduzione della portata di dotazione, aumento della portata utilizzabile, costruzione di un bacino di demodulazione)
- > Modifiche di altro tipo (ad es. costruzione di una nuova diga o sopraelevazione di una diga esistente, costruzione di una nuova condotta forzata, aumento della quota invernale di produzione di elettricità)



---

Modifiche tendenzialmente non sottoposte all'EIA

- > Sostituzione di una turbina con una nuova della stessa capacità

**22.2 Linee aeree o cavi interrati ad alta tensione (per tensioni pari o superiori a 220 kV)**

Modifiche tendenzialmente sottoposte all'EIA

- > Aumento della tensione nominale da 220 kV a 380 kV
- > Aumenti sostanziali di potenza senza modifica della tensione nominale
- > Modifica del tracciato concernente tre o più campate collegate (spostamento di due o più piloni)
- > Sopraelevazione chiaramente visibile o sostituzione (senza spostamento) di quattro o più piloni
- > Sostituzione di un lungo troncone senza modifica del tracciato
- > Interramento di linee aeree con una tensione pari o superiore a 220 kV

Modifiche tendenzialmente non sottoposte all'EIA

- > Modifica del tracciato che interessa meno di tre campate collegate
- > Sopraelevazione o sostituzione (senza spostamento) di un massimo di tre piloni isolati
- > Trasformazione o costruzione di impianti accessori (ad es. sottostazioni, quadri elettrici)

## > Allegato

Gli esempi di giurisprudenza selezionati sono classificati per temi e, all'interno di ciascun tema, per tipo di impianti. Le decisioni si riferiscono in parte a impianti e a valori soglia modificati a seguito della revisione dell'OEIA del 2008. Per facilitare la comprensione di alcuni di questi casi, è stata aggiunta una nota.

### A1 Giurisprudenza relativa all'obbligo di EIA per i nuovi impianti (selezione)

#### Uster; strade a grande traffico e altre strade principali; allegato numero 11.3 OEIA

Per «altre strade a grande traffico» e «altre strade principali» si intendono le strade concepite come strade a grande traffico o strade principali o quelle che prevedibilmente superano il carico ammesso per le strade collettrici, pari a 500 automobili l'ora (confermato dal TA ZH 15.11.2007, cons. 6.1).

TA ZH 29.3.2001, cons. 3b,  
in URP 2001 1107

#### Risch; posteggio coperto e centro commerciale; allegato numero 11.4 e numero 80.5 OEIA

L'apprezzamento dell'obbligo di EIA deve poggiare sul numero concreto di posti auto previsti. Se il committente vuole aumentare anche solo di due unità il numero di posti auto autorizzato, pari a 299, il progetto è sottoposto all'EIA. (Nota: con la revisione OEIA del 2008 il valore soglia è passato da 300 a 500.)

DTF 117 lb 135, cons. 3 f.

#### Sciaffusa; posteggio coperto; allegato numero 11.4 OEIA

Per un posteggio coperto di 496 posti auto occorre effettuare un EIA anche nel caso in cui ne vengano soppressi 200 (non applicabilità del cosiddetto «principio del computo al netto», che nella fattispecie sarebbe di 296 posti). (Nota: con la revisione OEIA del 2008 il valore soglia è passato da 300 a 500.)

DTF 114 lb 344, cons. 5a

#### Berna; impianto per la separazione dei rifiuti da cantiere; allegato numero 40.7 lettera a OEIA

Per valutare l'obbligo di sottoporre un impianto all'EIA (nel caso in questione un impianto per il trattamento dei rifiuti da cantiere con una durata di almeno due anni) non si considera l'impatto ambientale effettivamente generato, bensì la *pericolosità potenziale* dell'impianto.

TA BE 6.4.1995, cons. 4b,  
in URP 1996 677

#### Zuchwil; impianto per la separazione dei rifiuti da cantiere; allegato numero 40.7 lettera a OEIA

Nel caso di un impianto per la separazione dei rifiuti di cantiere della durata di cinque anni non si può rinunciare a un EIA in considerazione della durata limitata dell'installazione.

TA SO 8.4.1992, cons. 5a,  
in URP 1992 244

#### Dietikon; centro commerciale; allegato numero 80.5 OEIA

Il calcolo della superficie di vendita di un centro commerciale si basa sulla superficie indicata nella domanda di costruzione o nella licenza edilizia. Il fatto che singoli loca-

DTF 22.10.2007 (1A.33/2007),  
cons. 3 segg.

tari non utilizzino completamente la superficie disponibile come spazio espositivo e di vendita, ma la impieghino come deposito, non incide sul calcolo del valore soglia. Il «mall» e gli spazi adibiti all'esposizione di modelli e materiali da costruzione sono stati integrati a giusto titolo nel calcolo della superficie di vendita. Il Tribunale federale non precisa tuttavia se i laboratori o i depositi debbano essere considerati nel calcolo.

## A2 **Giurisprudenza relativa all'obbligo di EIA per le modifiche di impianti già sottoposti all'EIA (selezione)**

### Knonau; strada nazionale; allegato numero 11.1 OEIA

La costruzione di un nuovo svincolo alla strada nazionale rappresenta una modifica fondamentale che rientra negli elementi costitutivi delle strade nazionali da approvare nell'ambito del progetto generale. In questo senso, il progetto è da considerarsi rilevante anche se gli interventi di trasformazione sono minimi. Il nuovo accesso, infatti, modifica la ripartizione dei carichi ambientali e può generarne altri.

DTF 124 II 460, cons. 2

### Curciosa; centrale idroelettrica a bacino d'accumulazione; allegato numero 21.3 OEIA

Una centrale idroelettrica a bacino d'accumulazione subisce una modifica sostanziale se il regime del corso d'acqua interessato cambia sensibilmente per effetto di una diversa gestione d'esercizio. Il criterio del carico inquinante potenzialmente elevato è determinante per l'obbligo di EIA. In caso di modifica della gestione d'esercizio è quindi necessario un EIA.

DTF 119 Ib 254, cons. 7b

### Risanamento del fiume Thur; opere d'ingegneria idraulica; allegato numero 30.2 OEIA

Per valutare se una modifica è sostanziale è determinante l'impatto ambientale *potenziale* dell'impianto, a prescindere dagli eventuali effetti di attenuazione. La probabile scomparsa dei segni tangibili dell'intervento sull'ambiente naturale e i miglioramenti ottenuti grazie a misure di rivitalizzazione non devono essere considerati nella valutazione della sostanzialità della modifica di un impianto.

DTF 115 Ib 472, cons. 3

### Emmen; piazza di tiro; allegato numero 50.1 e numero 50.5 OEIA

Una modifica è considerata sostanziale se i carichi ambientali riconducibili all'impianto possono variare in misura rilevante. Questa condizione è soddisfatta se la modifica fa aumentare i carichi ambientali esistenti, genera nuovi carichi rilevanti oppure disloca quelli esistenti. (Nota: a seguito della revisione dell'OEIA del 2008, le piazze di tiro di 300 m con oltre 15 bersagli [all. n. 50.5 OEIA precedente] non sono più sottoposti all'obbligo di EIA.)

DTF 133 II 181, cons. 6.2

### Martigny; impianto per la produzione di alluminio; allegato numero 70.1 OEIA

La sostituzione degli impianti elettrici di una fabbrica di alluminio senza aumento del carico ambientale, la costruzione di un nuovo deposito coperto per sostituire il deposito all'aperto senza aumentare la capacità di stoccaggio o di produzione dell'azienda e la sostituzione di un forno con un nuovo forno della stessa capacità non sono considerate modifiche sostanziali.

TF 15.5.1992, cons. 3,  
in RVJ 1993 101

E.; fabbrica chimica; allegato numero 70.5 OEIA

La costruzione di una nuova unità di produzione all'interno del complesso industriale è considerata una modifica sostanziale. Una modifica è sostanziale quando il suo impatto può danneggiare sensibilmente l'ambiente.

TA VS 1.5.1992, cons. 8a e 9a,  
in RDAF 1993 365

Zurigo; centro commerciale; allegato numero 80.5 OEIA

L'ampliamento di 4970 m<sup>2</sup> della superficie di vendita di un centro commerciale concerne un elemento dell'impianto sul quale l'OEIA si fonda per determinare l'obbligo di realizzare un EIA. L'ampliamento è considerevole per la sua estensione, visto che raggiunge praticamente il valore soglia. Inoltre, la modifica dev'essere considerata sostanziale perché non si può escludere a priori un aumento del carico ambientale (possibile aumento dei chilometri percorsi dalla clientela. (Nota: con la revisione dell'OEIA del 2008 il valore soglia della superficie di vendita è passato da 5000 a 7500 m<sup>2</sup>.)

TF 5.11.2004 (1A.136/2004),  
cons. 2.4.1-2.4.3, in URP 2005 1

**A3 Giurisprudenza relativa ai risanamenti (selezione)**Lucerna; strada nazionale; allegato numero 11.1 OEIA

I progetti di risanamento acustico che si limitano alla costruzione o all'innalzamento di pareti fonoassorbenti su un tratto di una strada nazionale non sono generalmente sottoposti a EIA. L'obbligo di EIA va invece esaminato più approfonditamente in caso di copertura o di messa in galleria di tratti di questo tipo, ad esempio per quanto concerne la protezione dell'aria, la prevenzione degli incidenti rilevanti/protezione contro le catastrofi e la protezione delle acque sotterranee. La realizzazione di sovrastrutture su un viadotto autostradale e la chiusura di aperture in gallerie contigue sono assimilabili a una messa in galleria. I problemi che sorgono nel settore prevenzione degli incidenti rilevanti/protezione contro le catastrofi (tecnica di ventilazione, pericolo di fuoriuscita di fumo e gas infiammabili da una corsia all'altra in caso di incidente) non possono essere risolti con misure standard. Per il progetto di risanamento in questione è quindi necessario un EIA di fase 3.

DTF 135 II 283, cons. 3,  
in URP 5/2009

C.; posteggio coperto; allegato numero 11.4 OEIA

L'eliminazione di oltre il 20 per cento dei posti auto in un parcheggio coperto non costituisce una modifica sostanziale in quanto evidentemente non genera un aumento del rumore o dell'odore di gas di scarico poiché l'impianto, una volta modificato, produce meno emissioni.

TA ZH 20.8.1993, cons. 2c,  
in BEZ 1994 n. 5

Emmen; piazza di tiro; allegato numero 50.1 e numero 50.5 OEIA

Anche i risanamenti possono essere sottoposti all'EIA se sono adempiuti i requisiti definiti per l'obbligo di EIA in riferimento a modifiche sostanziali di un impianto sottoposto all'EIA. L'estensione dell'impianto militare alla Nuova tecnica di tiro di combattimento (impianto NTTTC) può in linea di massima comportare un aumento dell'inquinamento ambientale. Con il progetto di risanamento, che comprende anche l'impianto NTTTC, il carico fonico cui sono esposti i residenti viene globalmente ridotto e non tocca altre persone. Inoltre, poiché gli effetti sulla natura, sul paesaggio e sul suolo sono minimi, si può globalmente concludere che la rinuncia a un EIA è compati-

DTF 133 II 181, cons. 6.2

bile con il diritto federale in quanto le modifiche autorizzate non dovrebbero generare nuovi carichi ambientali o aumentare in modo sostanziale i carichi esistenti. (Nota: a seguito della revisione dell'OEIA del 2008, le piazze di tiro di 300 m con oltre 15 bersagli [all. n. 50.5 OEIA precedente] non sono più sottoposti all'obbligo di EIA.)

Allschwil; piazza di tiro; allegato numero 50.5 OEIA precedente

Per l'obbligo di EIA è determinante il fatto che una parte considerevole della vecchia piazza di tiro di 300 m verrà dismessa o riconvertita con conseguente modifica delle modalità d'esercizio. Secondo le autorità, i cambiamenti di destinazione e gli interventi di risanamento fonico implicano l'obbligo di risanare il sito contaminato. (Nota: a seguito della revisione dell'OEIA del 2008, le piazze di tiro di 300 m con oltre 15 bersagli [all. n. 50.5 OEIA precedente] non sono più sottoposti all'obbligo di EIA.)

TF 30.4.2007 (1A.239/2003),  
cons. 5, in URP 2007 811

X.: impianto per il pretrattamento e la fusione di rottami metallici e ferraglia;  
allegato numero 70.4 OEIA

Il semplice risanamento intrapreso per adeguare un impianto alle prescrizioni ambientali vigenti non rende necessario un EIA, nella misura in cui non comporta una modifica sostanziale. L'EIA si impone quando i carichi o i pericoli ambientali riconducibili all'impianto possono generare un cambiamento sostanziale. Nel caso di una sostituzione del sistema di depurazione dell'aria di scarico di un impianto di lavaggio di fusti con un dispositivo di post-combustione rigenerativa si può presumere che la modifica si traduce in una riduzione delle emissioni. Pertanto, il progetto di risanamento non richiede un EIA.

TA ZH 6.4.2005, cons. 6.3.1

## A4 Giurisprudenza relativa agli impianti connessi (selezione)

### a) Giurisprudenza relativa al legame spaziale e funzionale tra impianti dello stesso tipo

St. Moritz; posteggio; allegato numero 11.4 OEIA

Malgrado l'uso comune della strada pubblica non esiste un nesso funzionale tra un parcheggio coperto pubblico con una capienza di circa 480 posti auto e un parcheggio privato di un albergo con una capienza di circa 70 posti, anche se il Comune ha concesso al gestore dell'albergo un diritto di costruzione in deroga alle distanze minime. La gestione non è comune e il tipo di utenza è diverso. (Nota: con la revisione OEIA del 2008 il valore soglia è passato da 300 a 500.)

TF 15.4.2004 (1A.133/2003),  
cons. 2, nota in URP 2004 351

Böttstein; impianto per la separazione dei rifiuti da cantiere; allegato numero 40.7  
lettera a OEIA

Il fatto che due impianti possano essere gestiti indipendentemente l'uno dall'altro non significa che non vi sia uno stretto legame tra i due. Occorre piuttosto chiedersi se i due impianti si completano o possono completarsi in modo da poter essere considerati come un'entità di gestione unica. Nel caso in questione, i rifiuti di cantiere sono raccolti in benne sull'area di deposito prima di essere trattati nell'impianto di separazione sottoposto all'EIA. Esiste quindi uno stretto legame funzionale e spaziale.

TF 23.8.2005 (1A.129/2005),  
cons. 3.2, in URP 2005 732

Pratteln; piano di quartiere per mercato specializzato; allegato numero 80.5 OEIA

I piani di quartiere per i due progetti «Media Markt» e «IKEA» sono stati decisi dal Comune praticamente in simultanea. I due progetti non sono tuttavia stati coordinati o armonizzati. Si tratta quindi di determinare se progetti di questo tipo si completano o possono completarsi in modo da essere considerati come un'entità unica. Nel caso in questione non lo si può affermare poiché i committenti non hanno un'organizzazione o obiettivi comuni. Il fatto che uno spazio sia destinato all'insediamento di strutture a forte affluenza non permette di concludere che tutte le imprese situate in questo perimetro debbano essere sottoposte a un EIA globale. L'EIA si basa piuttosto sui progetti specifici. Per questo motivo, non si può partire dal presupposto che vari progetti conclusi da diversi committenti formino un tutt'uno.

TF 19.4.2007 (1A.110/2006),  
cons. 2.5-2.7, in URP 2007 485

**b) Giurisprudenza relativa al legame spaziale e funzionale tra impianti di tipo diverso**Montana; posteggio; allegato numero 11.4 OEIA

Un edificio con torre panoramica, passerella e parcheggio sotterraneo di 450 posti auto è sottoposto all'EIA. (*Nota:* con la revisione dell'OEIA del 2008 il valore soglia è passato da 300 a 500.)

TF 20.8.1997 (1A.355/1996),  
cons. 5c, in URP 1998 145

**c) Giurisprudenza relativa al legame temporale e funzionale tra più impianti**Lucerna; strada nazionale; allegato numero 11.1 OEIA

In relazione all'obbligo di EIA va considerato che l'articolo 28 capoverso 2 della legge sulle strade nazionali (LSN) autorizza l'approvazione a tappe di progetti di strade nazionali se la loro trattazione separata non pregiudica la valutazione globale del progetto. Questo si applica al sottoprogetto di risanamento fonico del ponte di Senti che persegue un obiettivo indipendente nell'ambito del rinnovo integrale della strada nazionale A2 nel settore di Lucerna. Alla stessa stregua, per l'esame della compatibilità ambientale secondo l'articolo 8 LPAmb non è necessario considerare gli altri sottoprogetti.

DTF 135 II 238, cons. 2,  
in URP 5/2009

Aeroporto di Zurigo; allegato numero 14.1 OEIA

Se un progetto di modifica – come l'ampliamento del numero di posti auto presso l'aeroporto di Zurigo – deve essere realizzato a tappe che si susseguono a un ritmo relativamente rapido oppure se alle autorità vengono inoltrate istanze per diverse trasformazioni parziali che possono globalmente incidere sull'ambiente, la conformità ambientale del singolo intervento deve essere appurata tenendo conto delle altre parti. Non appare legittimo limitare le valutazioni ad un singolo progetto.

DTF 124 II 75, cons. 7a

## > Indice

### Bibliografia

Aemisegger H. 2004: Die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Praxis des Bundesgerichts. URP 394–417

Griffel A. 2001: Die Grundprinzipien des schweizerischen Umweltrechts. Habil. Zurigo 2000

Iselin G. 1987: Fragen zum intertemporalen Recht am USTRA 2001: Richtlinie für den Bau der Nationalstrassen / Construction des Routes Nationales (in tedesco e francese)

UFAFP 2001: Costruire proteggendo il suolo, Guida all'ambiente, n. 10

SIA 2001: Dokumentation «Landschaftsgerechtes Planen und Bauen» (D 0167) / Documentation «Planifier et construire en respectant le paysage» (D 0167)

UFAM 2007: Umweltbaubegleitung mit integrierter Erfolgskontrolle, UW- 0736 / Suivi environnemental de la phase de réalisation avec contrôle intégré des résultats, CE n° 0736

VSS 2000: Norma «Erbau, Boden; Eingriff in den Boden, Zwischenlagerung, Schutzmassnahmen, Wiederherstellung und Abnahme» (SN 640 583) / Norme Suisse «Terrassement, sol – Emprises et terrassements, entreposage, mesures de protection, remise en place et restitution» (NS 640 583)

VSS 2002: Norma «Umweltbaubegleitung» (SN 640 610a) / Norme «Suivi environnemental de la phase de réalisation» (NS 640 610a)

USTRA 2003: Studio SVI «Erfolgskontrolle von Umweltschutzmassnahmen bei Verkehrsvorhaben» Beispiel der Umweltverträglichkeitsprüfung. URP 31–36

Jungo P.-A. 1987: Die Umweltverträglichkeitsprüfung als neues Institut des Verwaltungsrechts, diss. Friburgo

Keller P.M. 2007: UVP-Pflicht bei Änderung bestehender UVP-pflichtigen Anlagen. Rechtsgutachten. Studi sull'ambiente n. 0737. UFAM, Berna (in tedesco e francese)

Loretan T. 1986: Die Umweltverträglichkeitsprüfung – Ihre Ausgestaltung im Bundesgesetz über den Umweltschutz, mit Hinweisen auf das amerikanische und deutsche Recht, diss. Zurigo 1985

Loretan T. 1989: Rechtsfragen beim Erstellen von Umweltverträglichkeitsberichten – Zu einigen Problemen des Berichtverfassers bzw. des Bauherrn. URP 133–163

Nicole Y. 1992: L'étude d'impact dans le système fédéraliste suisse, diss. Losanna

Rausch H., Keller P.M. 2001: Kommentar USG, Art. 8, Zurigo

Rausch H., Keller P.M. 2001: Kommentar USG, Art. 9, Zurigo

Zufferey J.-B. 1995: L'étude d'impact: Etat de la jurisprudence et de la doctrine. URP 537–575